

Emergenza Covid-19. MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DELLE ATTIVITA'

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI, TRAMITE BUONI ACQUISTO, IN FAVORE DELLE ATTIVITA' PRESENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

TRA

Il Comune di Crespina Lorenzana, Codice fiscale 90054240503, nella persona di che interviene al presente atto in qualità di

E

l'Esercizio commerciale con sede in Via n..... P.IVA, nella persona di che interviene al presente atto in qualità di..... in esecuzione dell'Avviso Pubblico per manifestazione d'interesse rivolto ad operatori economici interessati alla fornitura di prodotti alimentari (rivolto anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), farmaci, parafarmaci, carburante e prodotti indispensabili per la cura della persona tramite buoni acquisto, in favori delle attività presenti all'interno del territorio comunale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo di buoni acquisto di prodotti alimentari (rivolto anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), farmaci, parafarmaci, carburante e prodotti indispensabili per la cura della persona presso gli esercizi commerciali convenzionati.

ART. 2 - MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni acquisto di ogni singolo coupon sono rilasciati dal Comune di Crespina Lorenzana e potranno essere spesi fino al termine dell'emergenza sanitaria e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2021.

ART. 3 - MODALITA' DI RIMBORSO

Ai fini del rimborso del buono acquisto l'esercente dovrà emettere fattura elettronica secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n.55 del 03/04/2013 al seguente codice univoco **HQBY17**.

Il buono acquisto è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto, possibilmente allegando copia dello scontrino fiscale, unitamente ai buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, da trasmettere entro e non oltre il 30 novembre 2021.

ART. 4 - CONDIZIONI

I buoni acquisto sono personali (ovvero utilizzabili dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 - BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO ACQUISTO

I soggetti ammessi possono acquistare beni di prima necessità tra cui farmaci, parafarmaci, prodotti alimentari (rivolto anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), carburante e prodotti

indispensabili per la cura della persona (non è ammesso l'acquisto di alcolici con gradazione superiore a 14 % vol)) né sono ammessi arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.).

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al permanere dello stato di emergenza dovuto al COVID-19.

ART. 7 - RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).

ART. 8 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Pisa, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 9 - DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede Municipale di Crespina Lorenzana.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Dalla Residenza Municipale , lì

Il Comune di Crespina Lorenzana

L'Esercizio Commerciale
